

17 APR. 2013

Prot. n° 27366 Rep. SC n



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 ROMA

GMIL1 V 12 GLA 0103969

Prot. n.

Roma,



09/04/2013

Oggetto: Decreto Interministeriale del 27 ottobre 2004, pubblicato nella G.U. n. 295 del 17 dicembre 2004, concernente l'attuazione dell'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori dell'amianto.

A → STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO ROMA
STATO MAGGIORE DELLA MARINA ROMA
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA ROMA
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

e, per conoscenza

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA ROMA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI ROMA

^^^

Riferimento Direttiva sui benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto del Segretariato Generale della Difesa /DNA n. 1183 del 26 aprile 2005.

^^^

1. Come noto, l'articolo 47 del D.L. n. 269/2003 -convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/03- recante benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, ha superato la preclusione presente nella previgente disciplina (legge 27 marzo 1992 n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") relativa all'applicazione dei benefici, ivi previsti, ai dipendenti pubblici. In particolare, il suddetto articolo ha esteso anche ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL il beneficio previsto dall'art. 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1992, consistente nella rivalutazione ai fini pensionistici (mediante l'applicazione del coefficiente moltiplicatore di 1,25) del periodo ultradecennale di esposizione all'amianto, rinviando al decreto in oggetto per la fissazione delle modalità attuative. Si precisa che, ai sensi del già citato art. 47 comma 1, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della maggiorazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e senza alcun effetto sulla maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Ai sensi di tale normativa, che ha riservato all'INAIL la competenza esclusiva all'accertamento e alla certificazione dell'esposizione all'amianto, secondo i parametri tecnici stabiliti dall'art. 2,

comma 1 del citato D.I. 27 ottobre 2004, sulla base di un "curriculum lavorativo" rilasciato dal datore di lavoro, la Direzione Generale per il Personale Militare ha rilasciato le attestazioni relative allo svolgimento delle attività lavorative elencate al successivo comma 2, compilate in conformità allo stato giuridico e di servizio riportato nei documenti matricolari e in base all'incarico svolto e al sito lavorativo risultante dal frontespizio dei documenti caratteristici, al personale che ne ha fatto richiesta secondo la direttiva in riferimento.

3. Tali certificazioni sono state redatte sulla base del parere preventivo reso dalla Commissione per il Rilascio dei Curricula, costituita, con determinazione in data 14 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni del Segretariato Generale della Difesa-1° Reparto, al fine di esaminare congiuntamente e risolvere le problematiche scaturenti dall'applicazione della citata normativa, in virtù delle indicazioni fornite dai competenti organi tecnici designati allo scopo dagli Stati Maggiori di Forza Armata e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
4. Nel richiamare le disposizioni in materia impartite con la direttiva in riferimento, e considerato che la citata Commissione sta per concludere i lavori, si invita il personale militare che ha presentato la domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali all'INAIL nel termine del 15 giugno 2005, previsto a pena di decadenza dalla normativa in oggetto, a inviare, qualora non ancora effettuato:

- alla scrivente Direzione Generale, richiesta di rilascio del curriculum lavorativo, allegando copia della domanda presentata all'INAIL entro il predetto termine, corredata da certificazione attestante la relativa data di presentazione. Le domande devono essere indirizzate alla Direzione Generale per il Personale Militare, Gruppo lavoro amianto, Viale dell'Esercito 186, 00143 ROMA. Si precisa che, in caso di mancata presentazione della domanda all'INAIL, o di proposizione oltre il termine perentorio del 15 giugno 2005, non potrà darsi seguito alla richiesta di curriculum;
- alla sede INAIL del luogo di residenza anagrafica, l'originale del curriculum lavorativo rilasciato dalla Direzione Generale, in modo da consentire la prosecuzione del procedimento di accertamento e certificazione dell'esposizione all'amianto.

Corre l'obbligo di ricordare che:

- i curricula lavorativi sono stati rilasciati per le sole finalità di cui al citato comma 8 della legge n. 1992, consistente nella rivalutazione ai fini pensionistici (mediante l'applicazione del coefficiente moltiplicatore di 1,25) del periodo ultradecennale di esposizione all'amianto e che il predetto coefficiente si applica ai soli fini della maggiorazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e senza alcun effetto sulla maturazione del diritto di accesso alle medesime;
 - ai sensi dell'art. 47 comma 6 ter, del D.L. n. 269/03, coloro i quali siano destinatari nei regimi pensionistici di appartenenza di benefici previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva (ad esempio impiego presso reparti di campagna, imbarco, aeronavigazione, volo etc.), hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dalla normativa in oggetto, peraltro in conformità a quanto disposto dall'art. 1849, comma 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al D.Lgs. n. 66/2010.
5. Si invitano gli Stati Maggiori in indirizzo a provvedere alla diffusione della presente ai Comandi/Enti dipendenti, allo scopo di assicurare la capillare informazione a tutto il personale interessato.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Amm. Div. Pierluigi ROSATI)

